



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

Trasferimento della sede di un Società Europea

Prof. Germano Franceschin

Premesse

Con l'adozione del Reg. CE n. 2157/2001 del Consiglio dell'Unione Europea è stata introdotta nei paesi membri dell'Unione Europea la disciplina della Società per azioni Europea (S.E.), la quale, ex art. 70 del regolamento in oggetto, è diventata operativa dall'8 ottobre 2004.

Lo scopo principale di tale regolamento è quello di consentire ad imprese, intenzionate ad operare in più Paesi dell'Unione Europea, di costituire una società in forma di s.p.a. senza gli ostacoli legati alle divergenze legislative dei vari Stati membri dell'Unione.

Il Reg. CE n. 2157/2001 consente ad una società, avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede altra società - che intende "assumere" o creare società di holding - di procedere a suddette operazioni sociali senza subire il drastico ed obbligato passaggio dello scioglimento della società stessa.

La SE è una tipologia di società per azioni, fondata sul diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e di operatività a carattere transnazionale.

Il regolamento comunitario non costituisce una fonte esaustiva di disciplina in materia di SE, è previsto infatti dall'art. 9 del Reg. CE 2157/2001 che **con riferimento a tutto quello che non è disciplinato dal regolamento comunitario, si deve fare riferimento alla normative nazionali del Paese dove è situata la sede sociale.**

La SE acquisisce personalità giuridica solo a decorrere dalla data della sua iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legislazione nazionale dello Stato in cui si trova la sede sociale della SE. La fattispecie costitutiva della SE, al pari della disciplina prevista per le s.p.a. italiana, si perfeziona, quindi, con l'**iscrizione nell'apposito registro delle imprese** dello Stato in cui è stata costituita e con la **pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.**

Trasferimento presso altro Stato membro della sede della SE

La sede sociale regolarmente situata all'interno della Comunità può, successivamente alla sua costituzione, essere trasferita in un altro Stato membro seguendo un'articolata procedura volta a

garantire tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti con la SE che intende trasferirsi.

L'art. 8 del Reg. CE 2157/2001 che disciplina interamente il "trasferimento di sede della SE ad altro Stato membro" prevede un articolato iter burocratico ed amministrativo.

Avvio dell'iter di trasferimento

L'iter si avvia con:

- 1) la predisposizione di un “**progetto di trasferimento**” da parte dell’organo di direzione o di amministrazione, il quale è soggetto a:
- 2) **pubblicità in conformità dell’art. 13** (nel registro imprese);
- 3) **adeguamento ad eventuali modalità aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato membro dove si intende fissare la sede della SE.**

Contenuto del progetto di trasferimento

Tale “**progetto di trasferimento**” deve indicare:

- 1) la denominazione sociale;
- 2) la sede sociale;
- 3) il numero di iscrizione SE;
- 4) la sede sociale prevista per la SE;
- 5) lo statuto previsto per la SE;
- 6) le implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
- 7) il calendario previsto per il trasferimento;
- 8) i diritti eventualmente previsti a tutela degli azionisti e/o dei creditori.

Termini

La decisione di trasferimento avviene solo **dopo due mesi dalla pubblicazione del progetto di trasferimento.**

Relazione

È necessario che l’organo di direzione o di amministrazione rediga anche una dettagliata “**relazione**” nella quale vengono spiegati e giustificati:

- 1) gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento;
- 2) le conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori.

Diritti di azionisti e creditori e Delibera dell'assemblea

Gli azionisti ed i creditori della SE, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SE, la proposta e la relazione di trasferimento.

Certificazione di conformità degli adempimenti

Prima della nuova costituzione della sede sociale nel territorio di altro Stato membro (nel caso in esame, in Romania), è necessario che **un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente, dello stato dove la SE ha attualmente sede**, (nel caso in esame, quindi, in Italia), **rilasci una certificazione** attestante che tutte le formalità preliminari al trasferimento di sede sociale siano state adempiute.

Iscrizione nel registro imprese

Solo dopo l'ottenimento di tale certificazione la SE può procedere all'**iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro**.

Pubblicità

Le formalità di pubblicità sono le seguenti:

- 1) ex comma 12 dell'art. 8 del Reg. CE 2157/2001, la **nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente vengono pubblicate negli Stati membri interessati** (in Italia e in Romania) conformemente all'articolo 13 (ai fini dell'individuazione della modalità di tale pubblicazione, l'art. 13 del regolamento in oggetto rimanda alla direttiva 68/151/CEE la quale all'art. 3, comma 4 prevede che <<La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 2 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro, **nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico**>>), **per l'Italia la pubblicazione deve avvenire nel registro imprese e per la Romania la pubblicazione deve avvenire nell'equivalente registro** (salvo accertare formalità diverse o ulteriori dovute alla diversa modalità di recepimento della direttiva 68/151/CEE da parte della Romania);
- 2) il comma 1 dell'art. 14 del Reg. CE 2157/2001 prevede, inoltre, che <<**l'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee**, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 13 (di cui al precedente punto 1)>>.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) la denominazione sociale;
- b) il numero;
- c) la data e
- d) il luogo dell'iscrizione della SE;
- e) la data, il luogo e il titolo della pubblicazione;
- f) la sede sociale e il settore di attività della SE.

Le qui citate indicazioni previste dal comma 1 dell'art. 14 del Reg. CE 2157/2001 vengono **comunicate** all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee **entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 13** (nel registro imprese).

Conseguenze del trasferimento

Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica. Sono ininfluenti ed inesistenti gli effetti del trasferimento di sede della SE rispetto all'instaurazione di controversie anteriori al cambiamento della stessa sede.

Il comma 16 dell'art. 8 del Reg. CE 2157/2001 stabilisce che: “una SE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto a qualsiasi controversia anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10, come avente sede sociale nello Stato membro in cui la SE era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo quest'ultimo”.

È opportuno evidenziare come il comma 15 dell'art. 8 Reg CE 2157/2001 qualifica le procedure di liquidazione avviate nei confronti della SE, lo stato d'insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe, come cause impeditive di trasferimento.

Adempimenti nell'altro paese membro

Nonostante un regolamento dell'Unione Europea sia applicato in modo uniforme in tutti i paesi membri della Unione Europea - diversamente dalle direttive dell'UE che lasciano ai paesi membri dei margini di libertà nella attività di recepimento, tali da rendere il contenuto di una direttiva recepita come sostanzialmente simile ma non uniforme a quelle recepita negli altri paesi membri - restano da accertare determinate formalità del diritto societario del paese membro dove si intende fissare la sede della SE, sia con riferimento al citato art. 9 del Reg. CE 2157/2001 (che stabilisce la regola secondo cui per tutto quello che non è disciplinato dal regolamento comunitario, si deve fare riferimento alla normative nazionali del Paese dove è situata la sede sociale), sia con riferimento ad eventuali ulteriori o diverse formalità di pubblicazione, sia per altri aspetti formali legati al cambio di sede legale, per questi motivi si consiglia quindi di avvalersi di un corrispondente in loco.